

CONVENZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE “AZIONI DI SISTEMA” TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISANAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO, con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n° 86, codice fiscale 80188230587 (di seguito, “**ENTE ADERENTE**”), nella persona del Commissario straordinario Dott. Fabio CICILIANO, nato a Napoli, il 28 febbraio 1972

E

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “**INVITALIA**”), rappresentata dal Responsabile B.U. Investimenti Pubblici, Avv. Giovanni Portaluri, giusta procura a rogito Notaio Cianni di Roma rep. n. 1180/521 del 25 marzo 2020.

L’ENTE ADERENTE e INVITALIA, di seguito, denominate congiuntamente le “**Parti**”:

VISTO

- il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “**MEF**”) ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito “**MIMIT**”) del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) che, ai sensi del relativo articolo 226, abroga con efficacia dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il previgente “*Codice dei Contratti Pubblici*”, ora non più in vigore;
- l’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l’articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all’articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «*centrale di*

committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza”;

- l’articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti non qualificate;
- l’articolo 62, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 62, possono acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- l’articolo 1 comma 2 del decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. (art. 10, co. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77). INVITALIA S.p.A. svolge altresì le funzioni di Centrale di Committenza (art. 63 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal citato articolo 1 comma 1, nel limite massimo del due per cento, al netto di quanto stabilito nel successivo comma 4;
- l’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023 con cui è nominato il Commissario Straordinario nella persona del dottor Fabio Ciciliano;
- l’approvazione del Piano Straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell’ambito del territorio del Comune di Caivano del 28 dicembre 2023 da parte del Consiglio dei Ministri;

PREMESSO CHE

1. INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all’elenco di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l’ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
2. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all’affidamento dei lavori (L1) che all’affidamento di servizi e forniture (SF1);
3. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all’articolo 1, comma 3, lettera q), che l’amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di quest’ultima. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.lgs. n. 50/2016 (ed ora dell’articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;

5. l'ENTE ADERENTE è responsabile per la realizzazione del "Piano Straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano" approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023 (di seguito, l'"**Intervento**");
6. la delibera CIPE n. 77 del 7 agosto 2017 assegna a INVITALIA l'importo di 25 milioni di euro per il finanziamento della misura, denominata «Azioni di sistema», volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione, anche in relazione a quanto previsto dalle delibere di questo Comitato n. 26 e n. 56 del 2016;
7. il 20 dicembre 2018, in attuazione della Delibera CIPE n. 77 del 2017, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e INVITALIA hanno sottoscritto apposito Atto Integrativo alla Convenzione del 3 agosto 2012 per l'attuazione delle Azioni di Sistema di cui alle delibere CIPE nn. 62 e 78 del 2011. Tale Atto Integrativo prevede, tra l'altro, che INVITALIA fornisca il supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni impegnate nell'attuazione dell'intero ciclo di vita degli interventi e il rafforzamento della committenza pubblica per accelerare l'attuazione degli interventi identificati dal Comitato Dipartimentale Azioni di Sistema, organo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle Azioni di Sistema CIPE (la Convenzione Azioni di Sistema e i successivi Atti Integrativi, incluso l'Atto Integrativo del 20 dicembre 2018, di seguito, complessivamente, la "**Convenzione Azioni di Sistema**");
8. il 30 ottobre 2023, con nota prot. 0318954, INVITALIA ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'attivazione della misura Azioni di Sistema ex Delibera CIPE n. 77/2017 al fine di supportare il Commissario Straordinario nella realizzazione di attività di ricognizione e definizione degli interventi da inserire nel Piano straordinario per la riqualificazione, la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio del Comune di Caivano.
9. Con nota del 22 novembre 2023 prot. 7439 il Dipartimento approva la richiesta sopra richiamata e richiede a Invitalia il Piano delle attività e dei costi con le attività da realizzare ed i relativi fabbisogni.
10. Con nota prot. 0032873 del 25 gennaio 2024 Invitalia ha inviato il *Piano delle attività e dei costi* al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per la relativa approvazione.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), in aderenza alla Convenzione Azioni di Sistema, i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

ART. 1 – Premesse ed allegati

1. I visto, le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.
2. La presente Convenzione è volta a disciplinare i rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti, fermo restando che i rapporti economici, con riferimento agli oneri, ai costi e alle spese a carico di INVITALIA sono e restano disciplinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema di cui in premessa.

ART. 2 – Oggetto. Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno

- Con la presente Convenzione, l'ENTE ADERENTE si avvale di INVITALIA quale Centrale di Committenza ai sensi del dell'articolo 62, comma 5, lett. b) e comma 7, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, per la predisposizione e la gestione di un numero massimo di dieci procedure d'appalto (di seguito, la **"Procedura"**), per conto dell'ENTE ADERENTE, volte all'attuazione dei seguenti interventi rientranti nel "Piano Straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano":

MACROAREA DI INTERVENTO N. 1	INTERVENTO
AMBITO DI AZIONE N. 2 - "RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPAZI SOCIO CULTURALI"	Realizzazione del Polo culturale nel sedime ex Caivano Arte
	Riqualificazione biblioteca Villa Pascarola
AMBITO DI AZIONE n. 6 "DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA REMOTA"	Digitalizzazione e sistemi di videosorveglianza remota
AMBITO DI AZIONE n. 7 "PROGETTI REALIZZATI DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA"	Progetto architettura educativa Rigenerazione spazi didattici
AMBITO DI AZIONE n. 8 "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI, STRATEGICI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FUNZIONALI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO"	Efficientamento energetico e riqualificazione di edifici pubblici. Messa in sicurezza di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Caivano.
MACROAREA DI INTERVENTO N. 3	INTERVENTO
AMBITO DI AZIONE n. 2 "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"	Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità
	Miglioramento dei servizi presso gli asili nido
AMBITO DI AZIONE n. 3 "RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"	Lavori di adeguamento e ammodernamento della rete idrica comunale

L'eventuale incremento del numero massimo di Procedure sarà oggetto di apposito addendum alla presente Convenzione.

All'esito delle Procedure, il contratto pubblico eventualmente aggiudicato sarà stipulato direttamente dall'ENTE ADERENTE con l'aggiudicatario.

- L'attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per le Procedure avrà luogo attraverso specifico atto da predisporre a cura dell'ENTE ADERENTE conformemente al modello allegato alla presente Convenzione sub Allegato 1, (di seguito, **"Atto di Attivazione"**). Per ciascuna Procedura, l'Atto di Attivazione, oltre a specificare l'oggetto della Procedura stessa, dovrà essere materialmente corredato dalla "documentazione tecnica" necessaria per la relativa indizione; l'Atto di Attivazione si intende invece sin d'ora già corredato dalle Dichiarazioni di Impegno di cui all'Allegato 2, che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione.
- L'Atto di Attivazione sarà trasmesso dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA, che provvederà entro sette (7) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere all'ENTE ADERENTE la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per le Procedure di cui trattasi si avrà per perfezionata.
- Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta e priva di qualsivoglia efficacia tra le Parti nel caso in cui l'ENTE ADERENTE non proceda alla trasmissione ad INVITALIA del primo Atto di Attivazione, corredato dalla "documentazione tecnica", entro sei (6) mesi decorrenti dalla stipulazione della Convenzione stessa.

5. L'accettazione di INVITALIA dell'Atto di Attivazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**").
6. INVITALIA, infine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara gestita quale Centrale di Committenza, di nominare, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dall'ENTE ADERENTE. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità, comunque designato dall'ENTE ADERENTE.
7. INVITALIA, per l'esercizio delle attività di supporto tecnico-operativo prestato all'ENTE ADERENTE, nelle funzioni di Centrale di Committenza, si avvale della propria piattaforma telematica unica degli investimenti.
8. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 – Responsabilità delle Parti.

1. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferenti alle Procedure, l'ENTE ADERENTE riconosce che le attività relative alla gestione contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dall'ENTE ADERENTE, si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, ivi compresi i concorrenti o candidati, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate anche in via non giudiziale, inerenti alle Procedure oggetto della presente Convenzione, la relativa liquidazione è imputata al quadro economico dell'Intervento o del relativo finanziamento nei limiti degli stessi, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a INVITALIA o ai suoi dipendenti. Per l'eventuale parte eccedente, la stessa è comunque a carico dell'ENTE ADERENTE. In caso di richieste risarcitorie riguardanti la "documentazione tecnica" posta a base di gara delle Procedure, tali richieste saranno liquidate direttamente dall'ENTE ADERENTE.
3. Nel caso in cui, durante le Procedure, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alle suddette Procedure ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno scomutate da INVITALIA dalle somme dovute ai sensi del successivo articolo 4, paragrafo 1, della presente Convenzione.

ART. 4 - Risorse finanziarie

1. Per quanto riguarda gli oneri del supporto tecnico-operativo (articolo 10, co. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77), incluse le funzioni di Centrale di Committenza (art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici), espletato da INVITALIA, le Parti si

impegnano reciprocamente di richiedere al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud l'attivazione delle Azioni di Sistema di cui alla Delibera n° 77 del 7 agosto 2017, affinché il valore degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 15 settembre 2023 n. 123 resti integralmente destinato agli interventi del Piano Straordinario. In caso di riscontro negativo alla richiesta, la presente Convenzione cesserà automaticamente i suoi effetti tra le Parti.

2. Fermo restando che i rapporti economici, con riferimento agli oneri, ai costi e alle spese a carico di INVITALIA sono e restano disciplinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema di cui alle premesse n° 8, 9 e 10 della presente Convenzione, tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dal contratto pubblico eventualmente aggiudicato da INVITALIA all'esito delle Procedure saranno a carico del quadro economico dell'Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all'appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all'esecuzione dell'appalto afferente all'Intervento. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
3. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell'Intervento, a ciò dedicate, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione delle Procedure (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA). A tale riguardo, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 4, l'ENTE ADERENTE riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, connessi alle Procedure, nel limite massimo del 0,5% del valore posto a base di gara delle Procedure stesse. Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà all'ENTE ADERENTE la documentazione attestante l'incarico conferito al consulente legale e l'importo relativo alla consulenza prestata.

ART. 5 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
 - il Referente per ENTE ADERENTE è: il Commissario straordinario Fabio Ciciliano
 PEC: commissariopercaivano@pec.governo.it
 E-mail: segreteria.commissariopercaivano@governo.it
 Tel.:
 il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri
 PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it
 E-mail: gportaluri@invitalia.it
 Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.

ART. 6 – La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e l'ENTE ADERENTE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. L'ENTE ADERENTE individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centrale della committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" cui all'**Allegato 3** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

ART. 7 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 8 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. Fermo restando la condizione risolutiva prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, della presente Convenzione, o l'eventuale cessazione anticipata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione stessa, quest'ultima ha durata sino al 17/09/2024, data di cessazione dell'incarico del Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano salvo eventuale successiva proroga, previo espresso

accordo scritto delle Parti. Se alla data summenzionata la Procedura fosse ancora in corso, la presente Convenzione avrà durata sino alla relativa aggiudicazione e conseguente trasferimento all'ENTE ADERENTE del "fascicolo di gara".

2. L'ENTE ADERENTE può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dall'ENTE ADERENTE, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte dell'ENTE ADERENTE comporterà la revoca in autotutela delle Procedure.
3. Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con l'ENTE ADERENTE nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.
4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 9 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 10 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico e di Comportamento per il personale dell'ENTE ADERENTE.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

ALLEGATO 1: ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE"	
Intervento	[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]
RUP dell'Ente Aderente [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste	
[da contrassegnare con un flag]	
<u>Attività di Committenza</u>	la progettazione, la gestione e l'aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, della PROCEDURA: _____ _____ _____.

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 3** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra l'ENTE ADERENTE (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, **l'ENTE ADERENTE**:

A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'Intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;
 - II. il Capitolato prestazionale;
 - III. lo Schema di Contratto;
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito **PSTE**) dell'Intervento, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "**DOCFAP**") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "**DIP**"); ovvero
 - II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE
- c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto esecutivo dell'Intervento, per "progettazione tecnica" si intende:

- I. Il **PFTE** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;
- debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo**, per "progettazione tecnica" si intende:
- I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;
- debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici**, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 **per "progettazione tecnica" si intende** il **PFTE**, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica"** si intende il **progetto esecutivo** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- g. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione la concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi, nonché per l'attuazione di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, *global service*, per "progettazione tecnica" si intende la **progettazione e la documentazione economico-finanziaria** prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo **schema di contratto**, secondo l'elenco più dettagliato che, per l'Intervento in questione, verrà dettagliato nel PEA.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- h. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:

- i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici]* la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;
- ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*
 - le “schede progetto” degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
 - se esistenti, la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La “documentazione tecnica” di cui alle precedenti lettere da lett. a. a lett. h., deve altresì essere corredata da:

- a. l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- b. l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- c. l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)1 che precede.

La verifica condotta sulla “documentazione tecnica” non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni

alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 8 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'"offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- e. gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici;

(B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;

- f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione;
- i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;
- k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;

- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;
- (xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleva e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 3, della Convenzione.

- F. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro;**
- G. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA dai soggetti beneficiari/titolari/attuatori, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della esecuzione del contratto pubblico oppure dell'accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i.**

ALLEGATO 3

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

L'ENTE ADERENTE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISANAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO, con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n° 86, codice fiscale 80188230587, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Fabio Ciciliano nato a [REDACTED] che interviene in forza dei poteri derivanti dal D.P.C.M. 18/09/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano (di seguito anche "**ENTE ADERENTE**")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*.

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "**GDPR**") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, il cui documento di sintesi costituisce l'allegato al presente Accordo;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;

- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile al link <https://commissari.gov.it/caivano/> nell'apposito menù dedicato alla privacy.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo svolto ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 7 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), quale ente in-house e soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”), con riferimento alle prestazioni di cui alla determinazione a stipulare la Convenzione di cui il presente Accordo di nomina costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del Considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.-

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata

Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documento di sintesi delle misure

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. UNA COPIA DEL PRESENTE ATTO DI NOMINA DOVRÀ ESSERE RESTITUITA AL TITOLARE, DEBITAMENTE FIRMATA PER ACCETTAZIONE.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documento di sintesi delle misure

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot.n. 0299770 del 01-12-2021 13.57



Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una conversione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy - AG-SP-MANPR - Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO – Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.

Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema – Sistema di gestione dell'Information Technology – GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

Misure:

- INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quant'altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;

- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/01;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

3.1. Sistema di Accesso

Obiettivo:

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

Misure:

- a. Il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. I fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
 - ISO/IEC 27018:2019; codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
 - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
 - Certificazione SOC 2 Type 2
 - Certificazione SOC 3
 - Certificazione ISO/IEC 27001
 - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-IO-SIN-GLS - Istruzione operativa".

4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);

- c. l'accesso al data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione / anonimizzazione – Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

5. Riservatezza e integrità

Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test dei software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

6. Disponibilità e Resilienza

Obiettivo:

Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.

Misure:

- a. INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- b. l'infrastruttura erogata dai cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- c. al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- d. ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- e. INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di back up e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-IO-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

7. Separazione dei Dati

Obiettivo:

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

Misure:

- a. INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- b. INVITALIA mantiene ambienti separati gli ambienti di sviluppo, test/QA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

8. Gestione degli incidenti – Data Breach

Obiettivo:

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione.

Misure:

- a. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle violazioni e la relativa notifica all'Autorità Garante e, ove necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL - Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

9. Sub fornitori

Obiettivo:

Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.

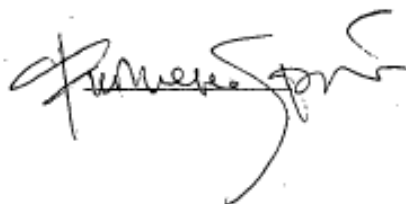
Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

Il DPO

Dr. Francesco Sprovieri



Sistemi Informativi

Dr. Alessio Antolini

